



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA PROVINCIA DI NAPOLI

ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTE ALL'ESTERO

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno **tre mesi**, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare **il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione** valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

Come esprimere l'opzione:

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castello di Cisterna (NA) che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:

1. compilare in ogni sua parte l'apposito modulo allegato in cui devono essere contenute:
 - l'indicazione dell'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
 - la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/01
2. allegare al modulo un valido documento di identità dell'elettore

Modalità di trasmissione modulo:

Gli elettori potranno far pervenire l'**apposito modulo**, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Castello di Cisterna nel seguente modo:

- posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.castellodicisterna.na.it;

Termini per esprimere l'opzione:

L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione, quindi entro il 24 agosto 2022

Avvertenze importanti:

- È richiesta la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende **validamente prodotta** nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all'estero al momento in cui effettua la domanda purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
- Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Interno.
- Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all'Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.